

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA ASL N. 5 ORISTANO**SCHEMA DI CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'ABITO DEL PROGRAMMA AZIENDALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO STESS LAVORO CORRELATO**

Reg. n° _____ del _____

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____,
presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione D.G n° _____ del _____,

TRA

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

- la **Dr.ssa Debora Magnani**, nata a Nuoro (NU) il 02/04/1970 e residente in Cagliari alla Via Turbigo n° 5, C.F. MGND-BR70D42F979V, nel prosieguo indicata come "professionista";

PREMESSO CHE

- con propria Deliberazione n° 525 del 19/09/2011 è stato approvato uno schema di avviso pubblico per l'attivazione di una procedura comparativa di candidati, per soli titoli, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, della durata di mesi 3 (tre), ad uno psicologo esperto in

medicina del lavoro, per l'attività di consulenza e supporto al Programma Aziendale di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato;

- che con Deliberazione D.G. n° 635 del 20/10/2011 è stata disposta l'ammissione dei candidati alla procedura selettiva e, contestualmente, è stata nominata la Commissione di esperti preposta alla valutazione dei curricula presentati dai candidati;

- che con deliberazione D.G. n. ____ del _____ si è proceduto all'approvazione dei verbali della commissione di esperti sopra indicata e, contestualmente, è stata disposta la stipula del contratto con il candidato utilmente collocato al primo posto della graduatoria di merito, dr.ssa Debora Magnani;

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al professionista che accetta, un incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni professionali, in qualità di psicologo, in possesso della specializzazione in Psicoterapia e/o Psicologia o equipollenti, previste dal dal D.M. Sanità 2 agosto 2000, per le attività di "valutazione soggettiva del rischio stress lavoro correlato",

nell'ambito del progetto Aziendale di Prevenzione del rischio stress lavoro correlato, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008.

2. Al fine di rendere le prestazioni compatibili con le esigenze dell'Azienda Sanitaria, l'impegno richiesto al professionista, presso le strutture dell'Azienda, è di norma non inferiore alle **18** ore settimanali, fermo restano l'obbligo contrattuale di completare le attività oggetto dell'incarico, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio di Psicologia.

Art. 2

1. L'ASL N. 5 collabora fattivamente con il professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa il professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal responsabile dell'Unità Operativa di Psicologia concordano, in particolare, l'articolazione oraria della prestazione, al fine di rendere compatibile la sua opera professionale con l'organizzazione della struttura.

Art. 3

1. Il contratto ha la durata di **mesi tre**, con decorrenza

dalla data di perfezionamento.

2. Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato alla Direzione Generale della ASL, con preavviso minimo di 30 giorni.

Art. 4

1. Il compenso complessivo riconosciuto al professionista, per l'intera durata dell'incarico, ammonta ad € **6.600,00** (euro seimilaseicento/00) a lordo di oneri e ritenute di legge.

2. Il compenso sopra indicato verrà corrisposto in rate mensili posticipate, dell'importo di € **2.200,00** (euro duemila-duecento/00), a lordo di oneri e ritenute di legge, per un impegno mensile del professionista presso le strutture Aziendali, non inferiore a **78** ore mensili (**18** ore su base settimanale), nel termine di trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura.

3. Al fine di consentire la liquidazione dei compensi da parte dei servizi aziendali competenti, il professionista dovrà allegare alla fattura, l'attestazione della regolarità della prestazione professionale, rilasciata dal Responsabile dell'Unità Operativa di Psicologia.

4. Se per qualsiasi motivo, il professionista non dovesse garantire il parametro quantitativo minimo della prestazione (78 ore mensili presso le strutture dell'Azienda Sanitaria),

il compenso mensile verrà riparametrato in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte, secondo l'attestazione del Responsabile dell'Unità Operativa di Psicologia.

5. L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

6. Qualora il professionista, per motivi inerenti le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, utilizzi mezzi propri per spostamenti regolarmente autorizzati e finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico secondo i parametri utilizzati per il personale dipendente.

Art. 5

1. Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, che per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire alcun trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionati al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno

subito dall'Azienda Sanitaria.

Art. 6

1. Il professionista assume la piena responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm., è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 7

1. L'ASL si riserva di valutare periodicamente, in un ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto dal professionista anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Nel caso anche di una sola valutazione negativa, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e senza preavviso, corrispondendo il solo compenso maturato dal professionista alla data del recesso.

Art. 8

1. Il professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata.

Art. 9

1. Il professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 10

1. Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto la competenza è devoluta al Foro di Oristano.

Art. 11

1. Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile.

Art. 12

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della professionista.

2. Il presente atto, scritto su n. **7** pagine bollate nei modi di legge, previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Professionista

Dr. Mariano Meloni

Dr.ssa Debora Magnani
